

Solo una legge giusta può dare più sicurezza

Solo una legge giusta potrà davvero rendere più sicuri i cittadini. È per questa ragione che, nell’imminenza della discussione in aula del disegno di legge sulla sicurezza (A.C. n. 2180), già approvato in prima lettura dal Senato, sottoponiamo le osservazioni che seguono ai parlamentari ed ai politici italiani, confidando in soluzioni legislative che sappiano coniugare la tutela degli interessi dello Stato con il rispetto della dignità umana.

La sicurezza dei cittadini, delle loro famiglie e dello Stato è infatti un bene prezioso che va perseguito con responsabilità. Tuttavia alcune tra le norme proposte, se approvate, influiranno negativamente sulla vita e la dignità delle persone e persino sul bene della sicurezza che pure esse intenderebbero tutelare.

Di seguito sono proposte alcune riflessioni.

Limitazione dei diritti della comunità familiare

L’art.6 del disegno di legge limita gravemente i diritti della comunità familiare, prevedendo l’incapacità al matrimonio con effetti civili per lo straniero privo del permesso di soggiorno.

È da ritenere che, qualunque sia la posizione amministrativa sul soggiorno, “uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia” (art.16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).

Se la libertà di matrimonio è un diritto fondamentale della persona, per i credenti l’intangibilità del matrimonio deriva in primo luogo dalla sua elevazione a sacramento, la quale fonda il dovere della comunità politica “*di onorare la famiglia*” assicurandole “*la libertà di costituirsi*” proprio attraverso il patto di matrimonio (Catechismo della Chiesa cattolica, n.1601, 2211).

D’altra parte la possibilità di vivere legalmente in famiglia – talvolta usufruendo per sé e per i figli della posizione di regolarità amministrativa mutuata dal coniuge - assicura non solo serenità e stabilità a uomini, donne e minori, ma evita loro percorsi di marginalità garantendo alla nostra società, e in questo modo davvero, una maggiore sicurezza.

Inoltre, solo per inciso, bisogna aggiungere una preoccupazione specificamente attinente alla pastorale matrimoniale. In base a tale norma, infatti, il parroco, dopo avere incoraggiato i suoi fedeli (eventualmente già in attesa di prole) a sposarsi, dovrebbe però avvisarli che l’eventuale matrimonio celebrato in Chiesa non potrebbe avere alcun effetto civile perché uno dei nubendi è sprovvisto dell’autorizzazione al soggiorno.

Il reato di ingresso e permanenza illegale sul territorio dello Stato

Il disegno di legge introduce all'art.21 un'unica fattispecie di reato, comprensiva sia dell'ingresso illegale che della permanenza oltre il consentito sul territorio dello Stato.

Si tratta del cosiddetto "reato di clandestinità" che uniforma in un unico trattamento sanzionatorio le posizioni di chi è entrato clandestinamente e di chi, pur entrato regolarmente, si sia trattenuto in Italia più del consentito, pur senza mai aver disobbedito ad un provvedimento di espulsione. Accomunate tutte le situazioni di soggiorno irregolare diverrà giuridicamente impossibile trattare in modo differenziato la badante che lavora onestamente da coloro che costituiscono davvero un problema per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, se questa norma fosse approvata, lo Stato sarebbe costretto a celebrare con inutile spesa decine di migliaia di processi che si concluderanno, in caso di condanna, con la comminazione di una sostanziosa pena pecuniaria di fatto inesigibile a carico di persone non abbienti che non di rado sono giunte nel nostro Paese sospinte da necessità gravi, spesso anche a rischio della loro stessa vita.

Non è in questione il diritto dello Stato di regolare le migrazioni e controllare efficacemente le proprie frontiere, ma non bisogna confondere i criminali con i migranti, riguardo ai quali è consueto che *"ci si soffermi sul problema costituito dal loro ingresso e non ci si interroghi anche sulle ragioni del loro fuggire dal Paese d'origine. La Chiesa guarda a tutto questo mondo di sofferenza e di violenza con gli occhi di Gesù, che si commuoveva davanti allo spettacolo delle folle vaganti come pecore senza pastore"* (Messaggio di Sua Santità Benedetto XVI per la giornata mondiale del migrante del rifugiato del 2006).

Se dunque si vuole davvero una diminuzione dei flussi clandestini *"La scelta più appropriata è quella della cooperazione internazionale, che mira a promuovere la stabilità politica e a rimuovere il sottosviluppo"* (Messaggio di Sua Santità Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato del 1996).

Il faticoso percorso della iscrizione anagrafica

Il disegno di legge prevede all'art.42 - sia per i residenti italiani che per quelli stranieri regolarmente soggiornanti - il divieto di iscrizione anagrafica in mancanza della disponibilità di un alloggio dotato di idonea certificazione dei requisiti igienico-sanitari.

A causa della scadente qualità media delle abitazioni italiane – specie nei comuni o centri storici, nelle zone rurali e nei quartieri popolari antecedenti ai piani regolatori – questa norma, se approvata, condurrebbe al blocco in massa delle iscrizioni o variazioni anagrafiche, lasciando senza residenza un'ampia porzione della popolazione pur legalmente presente sul territorio. Diverranno allora difficili il sostegno

pubblico alle famiglie in difficoltà, il controllo sulla scolarizzazione dei minori, la programmazione dei servizi, la notifica degli atti legali e molte altre funzioni civiche e costituzionali, rendendo improvvisamente non rintracciabili e meno tutelate vaste fasce della popolazione, incluse le persone senza fissa dimora, schedate in un archivio non comunale e privo di oggettive connessioni con le necessarie funzioni di servizio sociale.

I diritti dei senza dimora?

Il disegno di legge prevede all'art. 50 che le persone senza fissa dimora vengano coattivamente iscritte all'anagrafe dei residenti del comune di nascita, ove non riescano a dimostrare di avere l'effettivo domicilio in altro comune.

L'effetto della norma proposta nella pratica sarà quello di cancellare del tutto la possibilità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora in comuni diversi da quello di nascita, chiedendo loro la prova dell'effettivo domicilio pur conoscendo lo stato di precarietà, soprattutto alloggiativa, nella quale esse si trovano.

Infatti, una volta esclusa l'autocertificazione, solo le persone senza fissa dimora già assistite da enti pubblici o privati potranno fornire, se aiutati da chi li assiste, la dimostrazione richiesta, rendendo incerta la legittimità di ogni singola iscrizione.

Nel contempo è irrealistico pensare che, rifiutate dall'anagrafe del comune dove in effetti vivono, esse facciano davvero ritorno al comune di nascita, ammesso che detto comune si trovi sul territorio nazionale.

Dalla norma proposta discendono dunque gravissime conseguenze riguardo al rispetto dei diritti fondamentali e all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale imposti a loro beneficio dalla Costituzione.

Se si rende più difficile il trasferimento legale del denaro

L'art.43 del disegno di legge prevede che il prestatore di servizi volti al trasferimento di danaro richieda all'utente straniero, oltre al documento di identità, l'esibizione del permesso di soggiorno, segnalandone il nominativo all'autorità di polizia nel caso di mancata esibizione.

La disposizione parrebbe perseguire il fine dell'identificazione degli stranieri in condizione di irregolarità che si rivolgono al gestore di un servizio di trasferimento elettronico di denaro. Essa, tuttavia, oltre a non risultare idonea alla realizzazione di tale obiettivo, conduce ad effetti ben diversi, non voluti e non desiderabili.

È evidente, infatti, che gli stranieri privi del documento attestante la regolarità del soggiorno, ove fossero intimoriti nell'utilizzo di un servizio legale di trasferimento di denaro, si troverebbero indotti a sollecitarne di illegali, ad intero ed esclusivo beneficio delle organizzazioni criminali presenti sul territorio, le quali ne trarrebbero un'occasione nuova di speculazione e nuove occasioni per esercitare influenza o potere sulle fasce più marginali della popolazione immigrata di fatto soggiornante in Italia.

Si consideri, d'altra parte che il controllo sulla regolarità del soggiorno è ugualmente esercitabile mediante la registrazione dei documenti di identità degli utenti, senza alcuna reale necessità di dissuaderli dall'utilizzo di servizi legali ed autorizzati (quindi più facilmente controllabili) di trasferimento di valuta, imponendo loro l'esibizione del permesso di soggiorno.

Se si rende incerto il compimento di atti dello stato civile

L'art.45, lett. f) del disegno di legge, modificando l'art.6 del testo unico sull'immigrazione, rende incerta la possibilità di compiere atti dello stato civile e di accedere ai servizi pubblici agli stranieri che non siano in possesso del titolo di soggiorno.

Verrebbe così pregiudicato il compimento di atti di stato civile fondamentali, primi fra tutti la richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio e la stessa formazione degli atti di nascita dei minori stranieri, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti familiari e di stato civile, ostacolando gravemente l'esercizio dei diritti e dei doveri nascenti dalla relazione di coppia e dal legame di procreazione.

Sarebbero inoltre resi inaccessibili agli stranieri irregolarmente soggiornanti servizi pubblici anche essenziali, mettendone in alcuni casi a rischio la sicurezza della vita e della salute, senza alcun giovamento ed anzi con maggiore danno per la pubblica sicurezza.

Come il disegno di legge può facilitare la conoscenza della lingua italiana

L'art.45, lett. h) del disegno di legge introduce la condizione del superamento di prove di conoscenza della lingua italiana ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Si potrebbe condividere la norma se contestualmente si prevedesse anche lo stanziamento di fondi finalizzati ad offrire corsi di lingua italiana in tutto il territorio nazionale per i cittadini stranieri facilitando la frequenza anche durante l'orario di lavoro, ad esempio attraverso le 150 ore, o prevedendo corsi intensivi di lingua obbligatori come già avviene in tutti i paesi europei di antica tradizione migratoria.

L'ottenimento del permesso di soggiorno CE per il lungosoggiornanti, non implicando né facilitando l'acquisto della cittadinanza italiana, dovrebbe viceversa conseguire alla stabilità del pregresso periodo di soggiorno e al buon inserimento lavorativo dello straniero, sia egli intenzionato o meno a rimanere in Italia in modo permanente.

"I minori non accompagnati"

L'art.45, lett. s) del disegno di legge, modificando l'art.32 del testo unico rende più rigidi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno dei "minori non accompagnati" al compimento della maggiore età.

Modificando l'attuale disciplina, viene infatti richiesto anche ai i minori sottoposti a tutela o dati in affidamento un pregresso soggiorno di almeno tre anni e un percorso di inserimento presso un ente a ciò autorizzato di almeno due anni.

La rigidità dei due presupposti previsti, escludendo una parte rilevante dei minori presenti in Italia dalla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno oltre il compimento dei 18 anni, favorirà il ritorno in clandestinità dei grandi minori e li renderà così più facile preda delle organizzazioni criminali.

Le segnalazioni da parte del personale medico

L'art.45, lett. t) del disegno di legge , abrogando l'art.35, comma 5 del testo unico sull'immigrazione rende possibile la segnalazione alla polizia da parte del personale medico e delle strutture sanitarie dello straniero privo di permesso di soggiorno che chieda di essere curato

Rimane invece immutata la doverosità della segnalazione, a parità di condizioni con gli italiani, nei casi in cui sia obbligatorio il referto.

Il rischio che le cure mediche possano comportare normalmente, anche se facoltativamente, la segnalazione alle autorità indurrà molti cittadini stranieri a non farsi curare, oppure a usufruire di cure offerte da strutture sanitarie informali, talvolta profittatrici, disoneste e irresponsabili.

In tal modo non solo si mortifica nella pratica quel diritto fondamentale alla salute e alle cure mediche che pure nella forma non è stato posto in discussione, ma si favorisce la diffusione di una economia illegale del dolore e si espone la pubblica salute ai maggiori rischi sanitari causati dal diffondersi di patologie non curate e dunque più facilmente trasmissibili nelle diverse modalità di contatto sociale.

Il superamento del "permesso a punti"

L'art. 47 del disegno di legge propone la nuova figura dell'accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Si tratta, nella sostanza, della riproposizione della discussa figura del permesso di soggiorno a punti.

Il nuovo istituto, tuttavia, non si sostituirà ma verrà a sovrapporsi alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, già sufficientemente severa e macchinosa. La sua eventuale approvazione porterà dunque ad una inutile complicazione delle già non semplici procedure per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, umiliando i cittadini stranieri già in possesso dei requisiti di soggiorno considerati essenziali dal legislatore e ostacolando con molte ricadute burocratiche negative il loro percorso di inclusione sociale. Anche in questo caso sarebbe necessario prevedere nel disegno di legge lo stanziamento di fondi che possano sorreggere la rispondenza ai requisiti richiesti dall'accordo di integrazione per i cittadini stranieri.

In conclusione

Ben consapevoli della complessità delle sfide, dei problemi e delle risorse che il fenomeno dell'immigrazione comporta, confidiamo nell'ascolto attento e nella riflessione paziente del legislatore, certamente capace di concludere il dibattito parlamentare rispondendo alle necessità attuali con fermezza ma anche con lungimiranza e civiltà. Perché garantire il rispetto e la dignità delle persone divenga il primo obiettivo di leggi giuste che diano sicurezza e serenità a tutti i cittadini.

Fondazione Migrantes - Caritas Italiana – Comunità di Sant'Egidio –
A.C.L.I. – Fondazione Centro Astalli – Comunità Papa Giovanni XXIII